



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Prot. N. **12335**

Roma, **03 aprile 2014**

S.A.P.Pe.
Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

C.I.S.L. – F.N.S.
Via dei Mille, 36
00185 ROMA

U.I.L. –PAP.P.
Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA
Via Giacomo Mompiani, 7
00192 ROMA

OSAPP
Via Della Pisana, 228
00163 ROMA

F.S.A. – C.N.P.P.
Via Degli Arcelli, C.P. 18208
00153 ROMA

SI.N.A.P.PE
Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.G.I.L.-F.P.
Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

Oggetto: Bozza Decreto- Criteri per l'accertamento del possesso delle attitudini al Servizio nel settore minorile ai fini della selezione del personale di nuovo reclutamento da assegnare agli Istituti e Servizi Minorili.

Trasmetto, per opportuna informativa, lo schema di decreto interdipartimentale in corso di perfezionamento, relativo ai criteri per l'accertamento del possesso delle attitudini al Servizio nel settore minorile, del personale di nuovo reclutamento appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Luigi Di Mauro
IL DIRETTORE GENERALE
Luigi DI MAURO



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
E
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

VISTO l'articolo 15 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che prevede la determinazione con decreto del Ministro della Giustizia del contingente del personale di polizia penitenziaria da impiegare nel settore minorile scelti sulla base di specifici criteri attitudinali;

VISTO l'articolo 16, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 che prevede, nell'ambito della istruzione e formazione professionale del personale del Corpo, che i programmi di formazione e aggiornamento tengano conto della peculiarità del servizio presso gli istituti minorili;

VISTO il D.M. 26 marzo 1993 che fissa in n. 1000 unità il contingente di personale di polizia penitenziaria da destinare agli Istituti e Servizi Minorili;

VISTO l'articolo 4 del D.M. 26 marzo 1993 che prevede, al fine di garantire il ricambio generazionale, che il venticinque per cento del contingente sia costituito da personale di nuovo reclutamento e che fino a quando non sarà effettuato uno specifico arruolamento per il settore minorile la suddetta quota sia coperta con unità di polizia penitenziaria che frequentano i corsi di formazione in atto o da iniziare, nella misura del 15% per ogni corso previo accertamento del possesso delle attitudini al servizio nel settore minorile ad opera di apposita commissione;

VISTO il P.C.D. 2 marzo 2004 relativo alla dotazione organica di sede, dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria del contingente per la Giustizia Minorile;

VISTO il D.M. 22 marzo 2013 che conferma in n. 1000 unità il contingente del personale di polizia penitenziaria da impiegare presso gli Istituti e Servizi del Dipartimento della Giustizia Minorile;

VISTO il D.M. 9 ottobre 2009 che istituisce la specializzazione di "Specialista nel Trattamento dei Detenuti Minorenni";



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
E
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA


RITENUTO di dover disciplinare, in ragione di quanto in premessa, i criteri per l'accertamento del possesso delle attitudini al servizio nel settore minorile ai fini della selezione del personale di nuovo reclutamento da assegnare agli Istituti e Servizi Minorili;

AVUTO RIGUARDO all'informativa trasmessa alle OO.SS. del comparto sicurezza con nota n.12335 del 03.04.2014;

DECRETA

TITOLO I

[Disposizioni generali]



Il presente decreto disciplina il procedimento per la selezione di personale di nuovo reclutamento da assegnare agli Istituti e Servizi Minorili.

(Comunicazione dell'apertura dei termini della procedura)

1. Il Dipartimento della Giustizia Minorile, all'inizio di ogni corso di formazione per agenti di polizia penitenziaria, fornisce al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria l'elenco dei posti disponibili presso gli Istituti Penali per Minorenni e presso i Centri di Prima Accoglienza.
2. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria porta a conoscenza dei corsisti l'elenco di cui al comma 1, mediante affissione presso le Scuole ove si svolge l'attività formativa, e fissa la data entro cui può essere presentata domanda.

Articolo 3

(Presentazione della domanda)

1. L'allievo agente di polizia penitenziaria che aspira a essere assegnato alla Giustizia Minorile presenta domanda entro il termine indicato dal Dipartimento



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
E
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

dell'Amministrazione Penitenziaria utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dalla Direzione della Scuola.

2. La Direzione della Scuola, alla scadenza dei termini, raccoglierà le istanze e ne darà comunicazione al dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e al Dipartimento della Giustizia Minorile.

Articolo 4
(scelta delle sedi di assegnazione)

Le sedi indicate nell'elenco di cui all'art. 2 comma 1 possono essere scelte esclusivamente dagli allievi agenti che abbiano presentato l'apposita domanda di cui all'art. 3 e che abbiano superato la relativa selezione, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Articolo 5
(Revoca della domanda)

L'allievo agente selezionato può presentare rinuncia all'assegnazione presso una sede della Giustizia Minorile fino al momento in cui è chiamato ad effettuare la scelta per le sedi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

TITOLO II
[Modalità di accesso]

Articolo 6
(Commissione esaminatrice)

1. L'accertamento del possesso delle attitudini al servizio nel settore minorile ai fini della selezione di personale di nuovo reclutamento da assegnare agli Istituti e Servizi Minorili è effettuato da una apposita Commissione nominata dal Dipartimento della Giustizia Minorile. Al termine delle operazioni di selezione è redatta una graduatoria di merito.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

E

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

2. Le operazioni di selezioni saranno effettuate dopo la nomina ad agente in prova per consentire un periodo di *on the job* presso gli istituti per minori.
3. La Commissione esaminatrice provvede ad escutere tutti gli allievi agenti che hanno presentato apposita domanda di selezione.

Articolo 7 (attitudini al servizio)

1. L'accertamento delle attitudini al servizio nel settore minorile viene effettuato mediante la somministrazione di un questionario e lo svolgimento di un colloquio;
2. Il questionario è costituito da domande a risposta aperta ed è strutturato in modo da consentire attraverso il successivo colloquio una valutazione delle conoscenze possedute dal candidato in materia di giustizia minorile, dei requisiti di personalità e delle caratteristiche attitudinali osservabili, nonché delle motivazioni a operare nel settore minorile.
3. Il colloquio consiste in uno scambio dialettico tra il candidato e i membri della Commissione e verterà sui contenuti del questionario di cui al precedente comma 2.
4. In assenza di istanze, il contingente di personale di nuovo reclutamento da assegnare agli Istituti e Servizi Minorili sarà individuato d'ufficio sulla base della posizione in graduatoria.

Articolo 9 (compilazione della graduatoria)

1. Ai fini della compilazione della graduatoria sono attribuiti i seguenti punteggi per titoli:

- laurea in lettere, psicologia o pedagogia	punti 6
- possesso di diploma di laurea diverso	punti 5
- diploma di laurea triennale	punti 4
- diploma di maturità di durata quinquennale	punti 3
- diploma di maturità di durata quadriennale	punti 1,5
- diploma di scuola secondaria di primo grado	punti 1



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
E
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

- precedenti esperienze lavorative nel campo dell'insegnamento e nell'ambito dei servizi per minori in ragione di un punto per ogni anno fino a punti 5

2. La Commissione attribuisce un punteggio fino a un massimo di 8,00 punti sulla valutazione del questionario;
3. La Commissione attribuisce fino a un massimo di 10,00 punti sulla valutazione del colloquio;
4. Il punteggio conseguito dalla valutazione del questionario e del colloquio è sommato a quello derivante dalla valutazione dei titoli;
5. La graduatoria è comunicata agli interessati.

Roma,

Il Direttore Generale
del Personale e della Formazione
del Dipartimento dell'Amm.ne Penitenziaria
Riccardo TURRINI VITA

Il Direttore Generale
del Personale e della Formazione
del Dipartimento Giustizia Minorile
Luigi DI MAURO